

Regolamento comunale Corpo di Polizia Municipale

(Approvato con atto C.C. n. 108/98)

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - Contenuto del regolamento

Art. 2 - Comunicazione del regolamento

CAPO II SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Art. 3 - Compiti

Art. 4 - Competenza territoriale

CAPO III CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Art. 5 - Istituzione del Corpo

Art. 6 - Direzione e vigilanza

Art. 7 - Stato giuridico ed economico del personale

Art. 8 - Organico

Art. 9 - Organizzazione tecnico operativa

Art. 10 - Qualità rivestite dal personale del Corpo

Art. 11 - Gerarchia

Art. 12 - Compiti del Comandante

Art. 13 - Compiti dei Sottufficiali

Art. 14 - Compiti degli Agenti

CAPO IV MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Art. 15 - Finalità dei servizi

Art. 16 - Ordini e disposizioni di servizio

Art. 17 - Obbligo di intervento e di rapporto

Art. 18 - Presentazione in servizio

Art. 19 - Orario di servizio e orario di lavoro

Art. 20 - Prolungamento del servizio

Art. 21 - Reperibilità

Art. 22 - Mobilitazione, necessità ed emergenze

Art. 23 - Inidoneità psico-fisica

CAPO V NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 24 - Norme generali di comportamento

Art. 25 - Riservatezza e segreto d'ufficio

Art. 26 - Cura della persona

Art. 27 - Il saluto

Art. 28 - Istanze e reclami

Art. 29 - Encomi, elogi e ricompense

CAPO VI FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO - ADDESTRAMENTO

Art. 30 - Formazione e aggiornamento professionale

Art. 31 - Addestramento fisico

CAPO VII VESTIARIO - ARMAMENTO - VEICOLI E STRUMENTI

Art. 32 - Fornitura, caratteristiche e uso dell'uniforme

Art. 33 - Placca e tessera di riconoscimento

Art. 34 - Armamento

Art. 35 - Veicoli e strumenti in dotazione

CAPO NORME FINALI

VIII

Art. 36 - Rinvio ad altre norme

Art. 37 - Entrata in vigore

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Contenuto del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, delle leggi regionali 9 marzo 1989, n. 17, e 18 novembre 1998, n. 82, dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, e dell'articolo 12 del vigente Statuto comunale, disciplinano il servizio di Polizia Municipale e l'istituzione del Corpo di Polizia Municipale.

Art. 2 Comunicazione del regolamento

1. Il presente regolamento e le successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alle deliberazioni con cui sono approvati, sono trasmessi al Ministero dell'Interno, per il tramite del Commissario di Governo, e al Prefetto ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dell'articolo 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e dell'articolo 2 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

CAPO II SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Art. 3 Compiti

1. Al servizio di Polizia Municipale, gestito da questo Comune in forma singola, è demandato lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalle disposizioni vigenti, che prevedono in particolare:

- a) prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;
- b) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti Locali, la cui esecuzione sia di competenza del Comune;
- c) prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni o cerimonie;
- d) assolvere incarichi di informazione, notificazione, accertamento e rilevazione connessi alle proprie funzioni istituzionali o comunque richiesti dalle autorità ed uffici legittimati a richiederli;
- e) vigilare sulla integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
- f) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri;
- g) collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza del Comune;
- h) svolgere le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei casi e con le modalità previste dalle leggi;
- i) svolgere i servizi di polizia stradale previsti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione;
- l) assolvere alle funzioni di polizia amministrativa attribuite al Comune;
- m) collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità. Nei casi d'urgenza ed in assenza del Sindaco e di chi lo sostituisce, la disposizione compete al Comandante, che ne dà comunicazione al Sindaco non appena possibile.

2. Gli addetti al Corpo di Polizia Municipale non possono essere impiegati in servizi diversi da quelli inerenti alle funzioni istituzionali.

Art. 4 Competenza territoriale

1. Il personale addetto al servizio di Polizia Municipale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio comunale.

2. Detto personale può compiere fuori dal territorio comunale:

- a) le operazioni di polizia d'iniziativa dei singoli durante il servizio, nei soli casi di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di competenza;
- b) le missioni autorizzate dal Comandante per fini di collegamento e di rappresentanza;
- c) le missioni per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi o servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in conformità agli appositi piani o accordi tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto.

3. I distacchi e i comandi ad altro ente potranno essere consentiti esclusivamente per lo svolgimento di

compiti inerenti alle funzioni di Polizia Municipale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza. 4. Non sono consentiti distacchi o comandi presso altri settori dell'amministrazione comunale.

CAPO III CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Art. 5 Istituzione del Corpo

1. È istituito il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Quarrata, quale servizio ad ordinamento speciale, per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale.

Art. 6 Direzione e vigilanza

1. Il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, impartisce direttive al Comandante, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale del Corpo di polizia municipale, messo a disposizione dal Sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, nel rispetto di eventuali intese fra la detta autorità ed il Sindaco. Nei casi di urgenza ed in assenza del Sindaco e di chi lo sostituisce, la disposizione compete al Comandante, che ne dà comunicazione al Sindaco non appena possibile.

Art. 7 Stato giuridico ed economico del personale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale addetto al Corpo di polizia municipale è disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dal regolamento organico per il personale del Comune.

Art. 8 Organico

1. L'organico e la struttura gerarchico-funzionale del Corpo di Polizia Municipale vengono stabiliti dalla Giunta Comunale in sede di determinazione della dotazione organica dell'Ente.

2. L'attuale dotazione organica del personale del Corpo di Polizia Municipale è la seguente:

- a) Comandante n. 1
- b) Vice Comandante n. 1
- c) Sottufficiali n. 2
- d) Agente n. 10

3. La corrispondenza tra le qualifiche funzionali e i profili professionali attualmente esistenti è così stabilita:

- a) qualifica funzionale V Collaboratore: Agente
- b) qualifica funzionale VI Istruttore: Sottufficiale
- c) qualifica funzionale VII Ispettore: Ufficiale
- d) qualifica funzionale VIII Funzionario: Comandante

Art. 9 Organizzazione tecnico operativa

1. Il Corpo di polizia municipale è un Servizio Funzionale che si articola in unità operative. Il Comandante individua le competenze delle unità operative ed i responsabili delle stesse rispondono direttamente a lui dell'andamento delle attività svolte.

2. Gli operatori assegnati dal Comandante alle unità operative espletano i compiti secondo gli ordini ricevuti nel rispetto della qualifica funzionale posseduta. Essi sono responsabili del proprio servizio nei confronti dei superiori gerarchici e del Comandante.

Art. 10 Qualità rivestite dal personale del Corpo

1. Il personale del Corpo di polizia municipale, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni e della qualifica funzionale di appartenenza, riveste le qualità di:

- a) pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86;
- b) ufficiale di polizia giudiziaria riferita al Comandante e ai Sottufficiali e agente di polizia giudiziaria riferita

agli Agenti, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 57 del codice di procedura penale e 5, comma 1 lettera a), della legge 7 marzo 1986, n. 65;

c) agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1986, n. 65.

Art. 11 Gerarchia

1. La gerarchia nell'ambito del Corpo di polizia municipale è rappresentata dalle qualifiche funzionali di inquadramento degli appartenenti, a parità di qualifica dall'anzianità nella stessa. L'anzianità è determinata dalla data del provvedimento di nomina odi inquadramento; a parità di tale data, da quella del provvedimento di nomina o di inquadramento alla qualifica precedente, ed a parità di tutte le date dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.

2. Il superiore gerarchico ha l'obbligo di impartire le necessarie disposizioni per l'espletamento dei servizi e di verificarne il buon andamento.

3. Gli appartenenti al Corpo devono eseguire gli ordini impartiti dai superiori gerarchici inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni. Se ritengono che l'ordine sia palesemente illegittimo, devono farne rimostranza al superiore gerarchico, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto hanno il dovere di darvi esecuzione. Il personale non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo.

4. Ove all'esecuzione dell'ordine si frapponessero difficoltà ed inconvenienti e non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il dipendente dovrà adoperarsi per superarli anche con proprie iniziative. Di ciò egli deve informare il superiore immediatamente riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del proprio intervento.

5. Ogni superiore ha l'obbligo di segnalare gli aspetti meritevoli di lode e le infrazioni del personale da lui dipendente.

Art. 12 Compiti del Comandante

1. Il Comandante del Corpo di polizia municipale attua le direttive impartite dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato, ed è responsabile verso il Sindaco o verso chi lo sostituisce dell'organizzazione del servizio e dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo del personale appartenente al Corpo.

2. Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni di istituto e conformemente agli obiettivi fissati dall'Amministrazione comunale, il Comandante del Corpo:

- a) emana le disposizioni e verifica il corretto espletamento dei servizi;
- b) dispone dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente assegnandolo alle unità operative secondo le specifiche necessità e in funzione dei requisiti e delle attitudini possedute;
- c) cura l'aggiornamento tecnico-professionale dei componenti il Corpo;
- d) provvede a tutti i servizi diurni e notturni, ordinari e straordinari a mezzo di ordini di servizio;
- e) assicura i servizi del Corpo in funzione del coordinamento con le altre forze di polizia;
- f) coordina i servizi e le operazioni di protezione civile demandate da leggi e regolamenti al Comune;
- g) fa parte, a tutti gli effetti, delle commissioni trattanti previste dal regolamento organico per il personale del Comune, quando esse siano chiamate a discutere istituti riguardanti gli appartenenti al Corpo di polizia municipale;
- h) emana i provvedimenti relativi ai procedimenti di competenza del servizio P.M. ed attività produttive ai sensi dei DD. LGS.29/93, 191/98 e delle leggi 142/90 e 127/97.

3. Con riferimento alla peculiare attività della polizia municipale, provvede altresì:

- a) ad attività di studio, di ricerca e di elaborazione di programmi, piani, e progetti;
- b) al controllo e verifica dei risultati dell'attività svolta;
- c) a curare la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi di competenza firmandone le relative proposte;
- d) ad esprimere pareri sui progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti che riguardano il settore di competenza;
- e) a curare le relazioni con le altre strutture del Comune allo scopo di garantire reciproca integrazione e complessiva coerenza operativa;
- f) a mantenere rapporti con la magistratura, le autorità di pubblica sicurezza, le forze di polizia dello Stato e i

Comandi di polizia municipale degli altri Comuni, nello spirito di collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;

g) ad esprimere i pareri previsti dall'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, su tutti i provvedimenti relativi alle materie di competenza;

h) ad inoltrare al Sindaco proposte e richieste finalizzate al miglioramento strutturale del Corpo e alla maggiore funzionalità ed efficienza dei servizi di competenza;

i) a rappresentare il Corpo nei rapporti interni ed esterni in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;

l) alla predisposizione e sottoscrizione di tutti gli atti gestionali di competenza.

4. In caso di assenza o impedimento, il Comandante viene sostituito secondo l'ordine gerarchico esistente nel Corpo.

Art. 13 Compiti del Vice Comandante e dei Sottufficiali

1. Il Vice Comandante ed i Sottufficiali coadiuvano, secondo l'ordine gerarchico e le professionalità specifiche, il Comandante del Corpo e dirigono le unità operative cui sono assegnati.

2. In particolare, il Vice Comandante ed i Sottufficiali:

a) sono addetti al coordinamento e controllo delle attività svolte dal personale di qualifica inferiore, al quale forniscono l'assistenza necessaria all'espletamento del servizio;

b) curano che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute e controllano il comportamento in servizio del personale sottordinato;

c) redigono relazioni e atti giudiziari e amministrativi che rientrano nelle proprie competenze;

d) istruiscono, predispongono e formano atti riferiti alle attività assegnate alle unità operative, che necessitano di elaborazione di dati e di attività di studio;

e) espletano ogni altro incarico loro affidato dal Comandante nell'ambito dei compiti istituzionali;

f) sostituiscono secondo l'ordine gerarchico il Comandante in ogni occasione di sua assenza od impedimento.

Art. 14 Compiti degli Agenti

1. Agli Agenti di polizia municipale, nell'ambito delle disposizioni loro impartite, compete l'espletamento delle mansioni relative alle funzioni di istituto che rientrano nelle loro competenze, e in particolare:

a) svolgere i servizi di polizia stradale ed espletare i compiti inerenti alle qualifiche di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, nei casi e con le modalità previste dalle leggi;

b) esercitare una attenta e continua vigilanza al fine di prevenire e reprimere le violazioni alle norme di polizia locale;

c) vigilare affinché siano tutelati l'ordine e la sicurezza pubblica, l'igiene e la salute pubblica, l'integrità ambientale;

d) prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario;

e) partecipare alle operazioni di protezione civile;

f) assolvere ai compiti di informazione, di raccolta notizie, di accertamenti, di rilevazioni e di notificazione nell'ambito dei propri compiti istituzionali;

g) svolgere i servizi di onore in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni e cerimonie pubbliche, civili e religiose e fornire la scorta d'onore al Gonfalone del Comune;

h) vigilare sul buon andamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del Comune segnalando eventuali disservizi;

i) accertare, contestare e notificare le violazioni nei modi e termini prescritti;

l) fornire notizie, indicazioni e assistenza a chi ne fa richiesta;

m) vigilare sul patrimonio comunale per garantirne la buona conservazione e reprimerne ogni illecito uso;

n) vigilare sulla integrità della segnaletica stradale e segnalare eventuali deficienze funzionali della stessa;

o) impedire l'abusiva affissione murale e la distribuzione pubblica dei manifesti e degli altri mezzi pubblicitari, nonché la lacerazione o la deturpazione di quelli la cui affissione sia stata autorizzata;

p) intervenire nei confronti delle persone in evidenti condizioni di menomazione psichica o in stato di agitazione psico motoria per malattia o assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche che rechino molestia sulle pubbliche vie, adottando gli accorgimenti di legge e quelli necessari per evitare che possano nuocere a sé stessi o agli altri;

q) scortare fino al presidio sanitario i veicoli che trasportano le persone che devono essere ricoverate in T.S.O. per disposizione del Sindaco;

r) adempiere a quant'altro ordinato o disposto dai superiori gerarchici.

CAPO IV

MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Art. 15 Finalità dei servizi

1. L'organizzazione dei servizi e l'impiego del personale devono rispondere alla finalità di consentire il regolare e ordinato svolgimento della vita collettiva ed essere svolti secondo le direttive generali impartite dal Sindaco al Comandante per il perseguimento del pubblico interesse.

Art. 16 Ordini e disposizioni di servizio

1. Ai fini del raggiungimento delle finalità istituzionali, nonché per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui all'articolo 9 della legge 7 marzo 1986, n. 65, il Comandante del Corpo, o chi lo sostituisce, dispone con ordini di servizio scritti o verbali, l'espletamento del servizio. 2. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di attenersi alle istruzioni impartite sia in linea generale che per il servizio specifico.

Art. 17 Obbligo di intervento e di rapporto

1. Fermo restando l'obbligo di espletare i doveri connessi alle qualità di pubblico ufficiale, di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, gli appartenenti al Corpo devono intervenire per tutti i fatti rientranti nelle funzioni di istituto.

2. Nei casi in cui il suo intervento non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, l'appartenente al Corpo deve richiedere gli interventi necessari.

3. Salvo i casi di impossibilità, le richieste di intervento o che comunque impegnano il Corpo devono essere sempre rivolte al Comandante. È vietato, salvo casi di urgenza, al personale sottordinato di corrispondere a dette richieste senza la preventiva autorizzazione del Comandante.

4. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di riferire senza indugio al Comandante, con apposita relazione scritta, gli eventuali fatti di particolare rilievo verificatisi durante lo svolgimento del proprio turno di servizio o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

Art. 18 Presentazione in servizio

1. Gli addetti al Corpo di polizia municipale hanno l'obbligo di presentarsi in servizio in perfetto stato nella persona, con il vestiario e l'equipaggiamento prescritti e all'ora stabilita.

Art. 19 Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro e di servizio è determinato ai sensi della vigente normativa.

Art. 20 Prolungamento dell'orario individuale di lavoro

1. Il prolungamento dell'orario individuale di lavoro è obbligatorio, anche in assenza di ordine superiore:

a) per il tempo necessario a portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;

b) nei servizi a carattere continuativo, fino a quando non avviene il cambio sul posto al fine di assicurare la continuità dell'attività.

Art. 21 Reperibilità

1. Per garantire gli interventi di urgenza, il Comandante dispone turni di reperibilità degli appartenenti al Corpo, in conformità alle disposizioni contrattuali.

Art. 22 Mobilitazione, necessità ed emergenze

1. Quando si verificano situazioni di straordinaria emergenza, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità.

2. Il Comandante può sospendere i permessi e i congedi ordinari a tutto il personale, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

3. Gli appartenenti al Corpo devono comunque considerarsi sempre disponibili per il servizio, nelle situazioni di necessità e di emergenza.

Art. 23 Inidoneità psico-fisica

1. In caso di temporanea inabilità parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo sono esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi, secondo le indicazioni dell'apposita Commissione Sanitaria.
2. In caso di infermità irreversibile o permanente, si farà riferimento alla normativa contrattuale in vigore.
3. L'Amministrazione comunale precisa le modalità e la frequenza dei controlli periodici delle condizioni di salute degli appartenenti al Corpo, in relazione alla specifica natura del servizio ed alla comprovata o presumibile eziologia delle malattie professionali.

CAPO V NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 24 Norme generali di comportamento

1. Fermi restando gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, gli appartenenti al Corpo osservano le norme di comportamento specificamente previste dal presente regolamento.
2. Il personale del Corpo deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia nei confronti del pubblico, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto da parte della collettività la cui collaborazione deve essere considerata essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali.
3. In ogni occasione deve assumere un comportamento consono alle sue funzioni, non deve dilungarsi in discussioni con i cittadini per cause inerenti ad operazioni di servizio e deve evitare apprezzamenti e rilievi sull'operato dell'Amministrazione, del Corpo e dei colleghi. Deve dare sempre riscontro alle richieste dei cittadini intervenendo o indirizzandoli opportunamente.
4. Non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi che interessano il servizio o l'Amministrazione comunale.
5. Se libero dal servizio, deve astenersi dal porre in atto comportamenti ed atteggiamenti tali da arrecare pregiudizio al decoro e all'immagine dell'Amministrazione comunale e del Corpo.
6. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo devono essere improntati al reciproco rispetto e cortesia, al fine di conseguire il massimo grado di collaborazione nei diversi livelli di responsabilità. Tutti sono tenuti alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e sottordinati, evitando di diminuirne o menomarne in qualunque modo autorità e prestigio.

Art. 25 Riservatezza e segreto d'ufficio

1. Gli addetti al Corpo sono tenuti alla massima riservatezza circa le pratiche e le operazioni inerenti il proprio servizio ed al rispetto del segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.

Art. 26 Cura della persona

1. Il personale della polizia municipale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio proprio e dell'Amministrazione che rappresenta.
2. In particolare, l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché il trucco da cosmetici devono essere compatibili con il decoro dell'uniforme e la dignità della funzione, evitando ogni forma di eccessiva appariscenza.

Art. 27 Il saluto

1. Il saluto, nella forma attuale in uso presso le Forze Armate, è dovuto: alla Bandiera Nazionale, al Gonfalone del Comune, al Sindaco e alle autorità religiose, civili e militari.

2. Il saluto è dovuto altresì a tutti i superiori appartenenti al Corpo i quali sono tenuti a restituirlo.
3. Gli appartenenti al Corpo debbono il saluto a tutti i cittadini che li interpellino per assistenza, informazioni, chiarimenti.
4. È dispensato dal saluto il personale che si trova a bordo di veicoli, che effettua servizio di scorta e che regola manualmente il traffico.

Art. 28 Istanze e reclami

1. Gli appartenenti al Corpo di polizia municipale possono rivolgere direttamente al Comandante richieste, istanze e reclami.

Art. 29 Encomi, elogi e ricompense

1. Gli appartenenti al Corpo di polizia municipale che si siano distinti per atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, possono essere premiati, avuto riguardo all'importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti, come segue:

- a) elogio scritto del Comandante;
- b) encomio semplice del Sindaco;
- c) encomio solenne deliberato dal Consiglio Comunale;
- d) proposta di una ricompensa al valor civile, da rilasciarsi da parte del Ministero dell'Interno, per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.

2. Gli elogi, gli encomi e le proposte di ricompensa al valor civile sono registrati nello stato di servizio dell'interessato.

CAPO VI FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO - ADDESTRAMENTO

Art. 30 Formazione e aggiornamento professionale

1. Tutto il personale del Corpo è tenuto a frequentare con assiduità e diligenza i corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione professionale, stabiliti dall'Amministrazione comunale.

2. Il Comandante può programmare ed organizzare detti corsi se approvati dall'Amministrazione comunale.

3. Della frequenza dei corsi e del relativo risultato viene fatta menzione nei fascicoli personali degli interessati.

4. Il Comandante del Corpo è tenuto ad effettuare periodici incontri professionali in relazione alle normali esigenze di servizio nonché in occasione dell'introduzione di nuove norme che interessano la realtà operativa.

Art. 31 Addestramento fisico

1. Il Comandante programma, organizza e propone all'Amministrazione comunale periodici corsi di addestramento fisico, con particolare riguardo per l'uso delle armi in dotazione.

CAPO VII VESTIARIO - ARMAMENTO - VEICOLI E STRUMENTI

Art. 32 Fornitura, caratteristiche e uso dell'uniforme

1. L'Amministrazione comunale provvede alla fornitura agli appartenenti al Corpo di polizia municipale delle uniformi da indossare durante lo svolgimento dei servizi. Le quantità e i periodi delle forniture sono indicati nell'allegata "Tabella vestiario".

2. L'uniforme è costituita da un insieme organico di capi e oggetti di vestiario, di equipaggiamento e di accessori aventi le caratteristiche determinate dalla legge regionale 18 Novembre 1998, n. 82.

3. Non è consentito apportare modifiche all'uniforme e aggiungere a questa capi di vestiario, accessori ed

altri oggetti non forniti o non approvati dall'Amministrazione comunale.

4. È fatto divieto di indossare l'uniforme, o parti di essa, fuori servizio escluso per il trasferimento dall'ufficio all'abitazione e viceversa e durante i permessi brevi appositamente autorizzati.
5. L'uniforme dovrà essere mantenuta pulita e custodita con la massima diligenza. In caso di deterioramento non imputabile a negligenza si procederà al reintegro del capo di vestiario su proposta del Comandante.
6. Gli appartenenti al Corpo di polizia municipale durante l'espletamento del servizio devono indossare l'uniforme completa ed in perfette condizioni di pulizia e di ordine.
7. In casi eccezionali e per obiettive esigenze di servizio il Comandante può autorizzare l'espletamento del servizio in abiti civili.

Art. 33 Placca e tessera di riconoscimento

1. Ai fini del loro riconoscimento da parte dei cittadini, ogni addetto al Corpo di polizia municipale è dotato di una placca e di una tessera di riconoscimento conformi ai modelli previsti dalla legge regionale 18 novembre 1998, n. 82
2. Gli addetti al Corpo hanno l'obbligo, durante il servizio, di portare con sé la tessera di riconoscimento, che deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile.
3. La tessera di riconoscimento deve essere conservata con cura e viene ritirata in caso di cessazione o sospensione dal servizio.
4. È fatto obbligo di denunciare tempestivamente lo smarrimento o la sottrazione della tessera di riconoscimento.
5. La placca di cui al comma 1 sostituisce il tesserino permanente di riconoscimento previsto per il restante personale comunale.

Art. 34 Armamento

1. Gli appartenenti al Corpo di polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza e con l'osservanza delle norme contenute nel decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145 e nel Regolamento Comunale per i servizi armati della polizia municipale approvato con Deliberazione C. Comunale n. 83 del 8.2.1988, l'arma in dotazione, durante lo svolgimento dei servizi esterni di vigilanza, dei servizi di vigilanza e protezione degli immobili comunali e dei servizi notturni e di pronto intervento.
2. Le modalità di assegnazione e di uso dell'arma sono disciplinate dal citato regolamento Comunale specifico.
3. L'arma in dotazione è la pistola semiautomatica di calibro 9 corto o di calibro 7,65 sia per il personale maschile che femminile. Il modello viene scelto fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni.

Art. 35 Veicoli e strumenti in dotazione

1. Le caratteristiche dei veicoli in dotazione al Corpo di polizia municipale sono disciplinate dalla legge regionale toscana 18 Novembre 1998 n. 82. Detti veicoli devono essere sempre condotti dal personale appartenente al Corpo.
2. I veicoli, gli strumenti e le apparecchiature tecniche assegnate al Corpo devono essere usati correttamente ed ai soli fini del servizio, conservandoli in buono stato e segnalando ogni necessità di manutenzione.
3. Tutto il personale è tenuto alla guida dei veicoli e all'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche in dotazione al Corpo.

4. È fatto obbligo di comunicare immediatamente al Comandante lo smarrimento, la sottrazione o il deterioramento dei blocchetti dei verbali, degli avvisi di accertamento e di ogni altro strumento in dotazione.

CAPO VIII NORME FINALI

Art. 36 Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme contenute nelle leggi, nei regolamenti generali, nei contratti di lavoro, nello statuto dell'Ente, nel regolamento organico del personale comunale e in ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 37 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sarà pubblicato subito dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione ed entrerà in vigore il 15mo giorno successivo alla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 32 comma 2 dello Statuto comunale.

TABELLA VESTIARIO		
	N. capi	Durata in mesi
-Giacca a vento con piuma d'oca estraibile	1	48
-Impermeabile con termofodera	1	36
-Giacca invernale cordellino bleu	1	24
-Pantalone invernale cordellino bleu	2	24
-Gonna invernale cordellino bleu (in alternativa al pantalone)	2	24
-Camicia in cotone colore celeste chiaro	2	12
-Cravatta in tessuto bleu tipo "shantung"	2	24
-Berretto bleu	1	24
-Cintura in pelle nera	1	24
-Fondina esterna in pelle nera	1	24
-Borsello in pelle nera	1	24
-Scarpe e stivaletti in pelle nera	1 paio	24
-Guanti in pelle nera foderati	1 paio	24
-Guanti bianchi	1 paio	24
-Fregi -Alamari -Gradi -Scritte Polizia Municipale con velcro -il necessario al rinnovo dei capi di vestiario da corredare.		
DIVISA ESTIVA		
-Giacca estiva frescolana colore bleu	1	24
-Pantalone estivo frescolana colore bleu	2	24
-Gonna estiva frescolana colore bleu (in alternativa al pantalone)	2	24
-Camicia oxford mezza manica	2	12
-Berretto estivo	1	24
-Cinturone in pelle nera unisex	1	24
-Fondina in pelle nera	1	24
-Scarpe estive in pelle nera	1 paio	24
-Maglia o giacchetto da utilizzare sopra la camicia estiva	1	24
-Fregi -Alamari -Gradi -Scritte Polizia Municipale con velcro -il necessario al rinnovo dei capi di vestiario da corredare.		